

Norme ed incentivi per edifici a basso consumo energetico ed idrico

Nell'ottica di un Piano di Governo del Territorio che tenga conto dell'importanza del risparmio energetico, si propone di valutare la possibilità di inserire norme nel Piano delle Regole del PGT, con piccole modifiche alla costruzione degli edifici -che per altro sono indicazioni già espresse con il DL 192 a livello nazionale e ribaditi anche a livello regionale visto l'importanza dell'argomento- allo scopo di inserire nel nostro territorio edifici a basso impatto energetico. Va tenuto conto che nella finanziaria 2008 nell'articolo 1 commi 288 e 289 vengono già indicati gli obblighi per il rilascio di nuove concessioni edilizie a partire dal 2009.

La realizzazione di edifici a basso consumo energetico e parzialmente autonomi per la produzione di energia per gli usi domestici, consente di salvaguardare il territorio riducendo le emissioni inquinanti in atmosfera con conseguente miglioramento sia dell'aria che del suolo per la presenza di minori inquinanti negli scarichi.

Si propone di inserire queste piccole regole nelle nuove costruzioni e anche nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti.

Facendo riferimento al precedente Piano regolatore, le modifiche da apportare andrebbero inserite nell' art. 9 "Definizioni dei parametri ed elementi stereometrici", aggiungendo quanto segue:

9.10 RACCOLTA ACQUE PIOVANE

Ogni edificio deve essere dotato di cisterne di raccolta acque piovane in misura minima di 1 mc per ogni 100 mc costruiti; dette acque devono essere utilizzate per gli sciaquoni, per il lavaggio degli indumenti e l'irrigazione del giardino, con apposito circuito idrico separato. La medesima norma vale anche per la ristrutturazione di edifici ove siano presenti spazi adeguati per il posizionamento della cisterna.

9.11 PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

Ogni edificio deve essere dotato di produzione di acqua calda sanitaria tramite collettori solari in ragione minima di 1 mq di superficie captante per ogni 20 mq abitabili e non meno di 4 mq per ogni unità abitativa.

9.12 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE PANNELLI FOTOVOLTAICI O TURBINE EOLICHE

Ogni edificio o unità abitativa deve essere dotata di propria produzione di energia elettrica per almeno 1 Kw/h se inferiore ai 70 mq o se in uso come seconda abitazione (in caso di richiesta di residenza deve essere integrato con ulteriori 2 Kw/h) e di almeno 3 Kw/h nel caso di superficie oltre 70 mq.

I pannelli devono rispettare i parametri di "totalmente integrato" stabiliti dal GSE per l'accesso al conto energia.

In caso di ristrutturazione che interessi le coperture, viene fatto obbligo di inserimento di impianto fotovoltaico con i medesimi parametri.

Le turbine eoliche sono consentite in alternativa ai pannelli fotovoltaici solo per case singole, isolate e con distanza da altro edificio di minimo 50 metri.

Gli edifici in zona artigianale e le strutture ricettive turistiche devono obbligatoriamente rendersi autonomi in misura pari al 20% del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili, come da indicazioni della Comunità Europea.

9.13 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

E' ammessa la nuova installazione o la sostituzione di impianti esistenti solo con prodotti rispondenti alle seguenti caratteristiche minime:

-caldaie a combustibile liquido o gassoso con rendimento superiore al 90%

- caldaie a biomassa o prodotti simili se il rendimento è superiore al 73% (parametri LR Lombardia n.24)
- pompe di calore con incremento di impianto fotovoltaico per almeno 1 Kw/h

9.14 CARATTERISTICHE ENERGETICHE GLOBALI DELL'ABITAZIONE

Tutte le abitazioni nuove dovranno rispettare i parametri minimi di classificazione energetica e rientrare almeno nella classe energetica "B" per gli edifici costruiti entro il 2009 e classe energetica "A" dal 2012 in poi. Si esige la certificazione energetica rilasciata da perito abilitato come già stabilito dal DL 311 che ne prevede la certificazione senza oneri per il committente a cura del direttore lavori.

In caso di ristrutturazione, con interventi strutturali riguardanti coperture, facciate o in caso di aumenti di volumetria, la classe energetica deve essere migliorata di almeno 2 posizioni (es. dalla classe attuale D, l'edificio deve essere portato in classe B).

Con queste modifiche che all'atto di costruzione di un edificio non comportano costi eccessivamente elevati, e con un intervento che è semplice ma strutturale, possiamo contribuire a un futuro più sostenibile.

Ovviamente il comportamento virtuoso deve essere incentivato e anche la Regione Lombardia, nella stesura della Legge 24 aveva previsto questa possibilità da parte dei Comuni.

Dalla legge regionale lombarda n.24 dell'11.12.2006

articolo 25 CERTIFICAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA

comma 2: è data facoltà ai Comuni di apportare modifiche migliorative del rendimento energetico degli edifici rispetto al dl 192 anche mediante riduzione degli oneri di urbanizzazione (vedere LR 12/2005 art.44 comma 18-11 e 5)

Nella legge regionale 33 del 2007, all'articolo 12 vengono già posti degli incentivi che consentono di non considerare nel computo di superficie lo spessore dei muri perimetrali, di fatto un 10% di abbuono di superficie netta.

Si possono ad esempio inserire nel Piano delle Regole i seguenti incentivi per gli oneri di urbanizzazione:

- oneri ridotti del 50% per chi costruisce in classe energetica A case nuove
- oneri ridotti del 50% per chi ristruttura e porta l'edificio in classe energetica B
- oneri ridotti a zero per chi ristruttura e porta l'edificio in classe energetica A

Inoltre sconto sulla bolletta dell'acqua del 50% per 3 anni per chi ristruttura e mette la cisterna di raccolta delle acque piovane (verifiche in base agli accordi con Garda Uno)

Oppure concedere aumenti di volumetria dal 5 al 10% per comportamenti virtuosi (costruzione in classe A o B)
